

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito di un approfondimento sviluppatosi nel corso di alcune sedute, la VII<sup>a</sup> Commissione è giunta unanimemente alla formulazione di un'integrazione dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Cuneo, con la quale viene istituito l'ufficio di presidenza. Occorre precisare che Presidente e Vicepresidente del Consiglio già trovano menzione nell'attuale stesura dell'articolo statutario e le relative funzioni sono già puntualizzate dall'art. 17 bis del Regolamento del Consiglio Comunale, inserito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 18.3.2008. L'introduzione in Statuto dell'ufficio di presidenza significa dare funzione di organo e, quindi, una veste formale ed unitaria alle due figure, allorché si trovino ad esercitare congiuntamente quelle competenze che il Regolamento del Consiglio Comunale vuole che siano svolte in tal forma;
- la Commissione nel licenziare tale modifica statutaria, sempre unanimemente, ha espresso l'intendimento che la proposta testé formulata sia accompagnata dalla raccomandazione che l'istituzione del nuovo organismo non costituisca fonte di spesa per il comune;
- nel corso dell'attività di Commissione volta a dotare il Comune di un Regolamento per lo svolgimento dei referendum, è emerso il convincimento di modificare l'art. 71 dello Statuto del Comune di Cuneo, in modo da meglio precisare gli scopi per i quali tale istituto di partecipazione è stato predisposto e distinguere le diverse finalità per le quali può essere promosso. Rispetto al generico concetto di referendum consultivo, attualmente contemplato dal testo statutario, si ritiene opportuno distinguere un referendum consultivo (su iniziativa del Consiglio Comunale, al fine di meglio orientare la propria attività amministrativa), propositivo (su impulso dei cittadini, al fine di promuovere un'iniziativa presso gli organi comunali decisionali), abrogativo (sempre su iniziativa dei cittadini, al fine di far recedere il competente organo comunale da una sua decisione, ovviamente nei confronti di atti che, pur assunti, non abbiano ancora dispiegato i propri effetti). Questo intendimento comporta la riscrittura dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Cuneo;
- si confida che i due argomenti, ampiamente sviscerati e formulati in termini equilibrati, possano essere valutati favorevolmente da tutti i signori Consiglieri Comunali;

Visto l'art. 6, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 23 dello Statuto del Comune di Cuneo circa le modalità di approvazione dello Statuto Comunale e delle relative modifiche;

Visto gli artt. 17 e 71 dello Statuto Comunale oggetto delle modifiche proposte;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del segretario generale, dr. Pietro Pandiani, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Tecco Giuseppe ed esce dall'aula il Consigliere Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti n. 37 componenti;

Presenti in aula	n. 37
Non partecipano alla votazione	n. 4 Malvolti Piercarlo, Parola Carlo Alberto, Pellegrino Luca e Romano Anna Maria
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 33
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 33
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 0

### **DELIBERA**

1. di apportare allo Statuto del Comune di Cuneo le seguenti modifiche:

l'art. 17 viene integrato con il seguente comma:

“3 bis. Il presidente del Consiglio ed il vicepresidente del Consiglio formano l'Ufficio di Presidenza le cui funzioni sono attribuite dal Regolamento del Consiglio Comunale”.

l'art. 71 viene sostituito con il seguente testo:

- “1) Il Comune prevede l'istituto del referendum, intendendolo come strumento di verifica o di orientamento della propria attività amministrativa.
- 2) Il referendum ha carattere consultivo o propositivo o abrogativo su argomenti di competenza comunale, purché di rilevanza generale e di interesse per l'intera collettività comunale.
- 3) Il referendum s' intende:
- a-) consultivo quando è promosso da parte del Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei membri assegnati;
- b-) propositivo o abrogativo quando è promosso da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cuneo.
- 4) Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie: tributi, tariffe e bilancio, attività amministrative dovute in forza di disposizioni di legge o regolamentari, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 5) L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva di provvedimenti in relazione ai quali si effettua la consultazione, qualora gli atti non siano ancora stati eseguiti.
- 6) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
- 7) Il referendum non ha alcun valore se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
- 8) Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del Sindaco, l'organo competente delibera sulla materia oggetto della consultazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendaria deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con motivato provvedimento.
- 9) Il regolamento determina le ulteriori norme per l'attuazione del referendum.”

2. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ed all'invio al Ministero dell'Interno nei termini di cui all'art. 6, comma 5°, del T.U. 3 agosto 1999, n. 265;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento relativo alla presente deliberazione è il Segretario Generale Dr. Pietro Pandiani.

\*\*\*\*\*

“..... O M I S S I S .....”